

Bruxelles, 9 ottobre 2024
(OR. en)

14345/24
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2024/0244(NLE)

ACP 108
COAFR 352
COLAC 117
COASI 151
RELEX 1250

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 ottobre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 444 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE in merito all'adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 444 final - ANNEX.

All.: COM(2024) 444 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.10.2024
COM(2024) 444 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE in merito all'adozione
di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato
di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra**

ALLEGATO

DECISIONE N. XX/XXXX

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE

che adotta orientamenti comuni OSACP-UE relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato a norma dell'articolo 3 dell'accordo di Samoa

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'OSACP, dall'altra ("l'accordo di Samoa"), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 88, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Samoa è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2024.
- (2) A norma dell'articolo 3 dell'accordo di Samoa, le parti avviano un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dall'accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di una sua efficace attuazione.
- (3) A norma dell'articolo 88, paragrafo 4, il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta orientamenti politici e prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni dello stesso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottati gli orientamenti comuni per lo svolgimento del dialogo di partenariato a norma dell'articolo 3 dell'accordo di Samoa, quali figurano nell'allegato.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a XXXXXX,

Per il Consiglio dei ministri OACPS-UE

I presidenti

ALLEGATO
della
DECISIONE N. XX/XXXX
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE

**Orientamenti OSACP-UE relativi al dialogo di partenariato a norma dell'articolo 3
dell'accordo di Samoa**

I. INTRODUZIONE

1. L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, di seguito "l'accordo", è stato firmato a Samoa il 15 novembre 2023 ed è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2024. L'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo invita le parti ad avviare un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dall'accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di una sua efficace attuazione.
2. Come previsto all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo, un dialogo e un'azione di partenariato adattati alle specificità delle parti costituiscono i principali strumenti per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
3. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, l'obiettivo del dialogo di partenariato è scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale, regionale e internazionale; le parti cooperano e si coordinano su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide nei contesti internazionali.
4. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, il dialogo di partenariato si svolge in modo flessibile e su misura, a intervalli regolari, nella veste appropriata e al livello nazionale, regionale o multinazionale più adeguato, sfruttando appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali.
5. Il dialogo di partenariato può essere utilizzato anche per discutere questioni specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 3 (pena di morte), all'articolo 12, paragrafi 4 e 6 (lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e questioni fiscali), all'articolo 18, paragrafo 3 (non proliferazione delle armi di distruzione di massa), all'articolo 62 (migrazione e mobilità) e all'articolo 74, paragrafo 5 (rimpatrio e riammissione).
6. Come previsto dall'accordo (articolo 101, paragrafo 4), il dialogo di partenariato è utilizzato anche per risolvere le divergenze tra le parti, al fine di evitare situazioni in cui una parte possa ritenere necessario ricorrere alle consultazioni di cui all'articolo 101, paragrafi 5 e 6.

II. OBIETTIVO

7. Obiettivo dei presenti orientamenti è fornire linee guida operative comuni per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di Samoa relative al dialogo di

partenariato, tenendo conto anche degli insegnamenti tratti dal dialogo politico a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou.

8. Gli orientamenti devono essere applicati in modo flessibile, al fine di garantire un approccio su misura per quanto riguarda il formato e gli obiettivi del dialogo.

III. ATTUAZIONE DEL DIALOGO DI PARTENARIATO

A. Ordini del giorno

9. Il dialogo di partenariato riguarda tutti i settori dell'accordo, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso.
10. Gli ordini del giorno delle riunioni di dialogo di partenariato sono definiti congiuntamente e affrontano in modo equilibrato questioni nazionali, regionali, continentali, multinazionali e mondiali di interesse reciproco e/o che sono motivo di preoccupazione per entrambe le parti, rafforzando le sinergie tra le dimensioni nazionale, regionale e multinazionale del partenariato OSACP-UE.
11. Le sessioni di dialogo di partenariato permettono di svolgere un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dall'accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di una sua efficace attuazione.

B. Preparazione

12. Le sessioni di dialogo di partenariato sono preparate congiuntamente in anticipo, nella misura del possibile.
13. Le informazioni relative al contesto sono condivise in anticipo, laddove disponibili, contribuendo a scambi e risultati più sostanziali.

C. Formato

14. Il dialogo di partenariato tra la parte dell'UE e la parte omologa o le parti omologhe dell'OSACP è condotto al livello nazionale, regionale o multinazionale più adeguato, sfruttando appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali. Il dialogo di partenariato tiene conto anche dei principi di complementarità e sussidiarietà.
15. Il dialogo di partenariato può assumere, se del caso, la forma di dialoghi tematici su questioni specifiche.

Dialogo di partenariato a livello nazionale

16. Il dialogo di partenariato a livello nazionale si svolge a intervalli regolari e, in linea di principio, una volta all'anno al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale.
17. Il dialogo di partenariato a livello nazionale può svolgersi a livello locale o in altri contesti (ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi internazionali o congiunti).
18. Il dialogo di partenariato a livello nazionale può anche affrontare questioni regionali e globali di reciproco interesse.
19. È opportuno ricercare sinergie e complementarità tra dialoghi politici relativi a temi specifici (quali il sostegno al bilancio, i diritti umani), evitando duplicazioni.

20. Qualora sia necessario chiarire questioni relative all'accordo o divergenze tra le parti, il dialogo di partenariato si svolge con maggior frequenza per evitare situazioni in cui una parte ritenga necessario ricorrere alle consultazioni di cui all'articolo 101, paragrafi 5 e 6.

Dialogo di partenariato a livello regionale

21. Il dialogo di partenariato a livello di protocolli regionali si svolge a intervalli regolari al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale. È opportuno che il dialogo condotto a livello di protocolli regionali incoraggi la cooperazione regionale con i paesi e i territori d'oltremare associati all'Unione europea e le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nei settori di interesse comune.
22. Il dialogo di partenariato a livello di protocolli regionali può svolgersi a margine di eventi regionali o in altri contesti (ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi internazionali o congiunti).
23. Il dialogo di partenariato a livello regionale contribuisce anche alla preparazione dei consigli ministeriali regionali e del dialogo a livello multinazionale.

Dialogo di partenariato a livello multinazionale

24. Il dialogo di partenariato a livello multinazionale si svolge a intervalli regolari nella veste appropriata, al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello internazionale nonché di cooperare e coordinarsi su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide in contesti internazionali.
25. Il dialogo di partenariato a livello multinazionale può svolgersi a margine di riunioni internazionali o in altri contesti (ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi congiunti).
26. Il dialogo di partenariato può anche svolgersi tra le rappresentanze diplomatiche delle parti presso organizzazioni regionali e internazionali, a intervalli regolari, al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello internazionale nonché di cooperare e coordinarsi su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide in contesti internazionali.

D. Partecipazione

27. Le parti sono rappresentate nelle sessioni di dialogo di partenariato a livello politico o di alti funzionari, a seconda dei casi, in funzione del contenuto e dei risultati attesi.
28. Il dialogo di partenariato può coinvolgere ministeri e servizi diversi, a seconda delle questioni da affrontare.
29. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i parlamenti e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del settore privato sono debitamente informati, consultati e messi in condizione di contribuire al dialogo di partenariato. Le organizzazioni regionali e continentali sono associate al dialogo di partenariato, se del caso.

E. Follow-up

30. Eventuali impegni e azioni di follow-up, se del caso, sono concordati nel corso del dialogo.

31. Le azioni di follow-up concordate saranno trattate in successive sessioni di dialogo di partenariato.
32. Possono essere istituite azioni specifiche di follow-up (ad esempio gruppi di lavoro) per portare avanti il dialogo/l'azione in settori concreti.
33. Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, il dialogo di partenariato è completato da contatti regolari tra le parti.

IV. REVISIONE

34. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, le parti convengono di sorvegliare e valutare l'efficacia del dialogo di partenariato e di adattarne la portata, se del caso.
35. I presenti orientamenti possono essere adattati, se del caso, alla luce di detta valutazione congiunta.